

DELIBERA N. 126/21/CONS

**APPROVAZIONE DELL' ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL 2 APRILE 2021 CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DI
TALUNI ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI VIGENTI NEL
CONTRATTO DELL'AUTORITÀ PER LA CONCORRENZA ED IL
MERCATO E L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 870, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* (di seguito Autorità);

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, art. 9, comma 1, che prevede che l'Autorità può avvalersi di un contingente di 15 persone in posizione di comando con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”*, e, in particolare l'articolo 4, commi 48 e 49;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante *“Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione*

amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 113/01/CONS, del 7 marzo 2001, recante *"Disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità: 1) Convenzione per i diritti sindacali; 2) Relazioni sindacali; 3) Protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente"*;

VISTA la delibera n. 656/20/CONS, del 4 dicembre 2020, recante *"Nomina della rappresentanza dell'Autorità per le trattative con le organizzazioni sindacali"*;

VISTA la delibera n. 5/21/CONS, del 14 gennaio 2021, recante *"Conferimento dell'incarico di segretario generale (dott.ssa Giulietta Gamba)"* e, in particolare, l'articolo 3 del medesimo provvedimento con il quale si designa la dott.ssa Giulietta Gamba quale presidente della delegazione trattante per l'Autorità;

VISTA la delibera n. 43/21/CONS, del 4 febbraio 2021, recante *"Modifica composizione delegazione trattante"*;

PREMESSO che:

- l'articolo 2, comma 28, della legge 481/95, limita l'autonomia regolamentare dell'Autorità, vincolandola a definire il trattamento giuridico ed economico del proprio personale in base ai criteri fissati nel contratto collettivo in vigore per l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative;
- l'articolo 1, comma 9, della legge 249/97, assegna alla competenza dell'Autorità, tra le altre, la materia dell'organizzazione, del funzionamento, nonché del trattamento giuridico ed economico del proprio personale;
- l'articolo 1, comma 19, della predetta legge 249/97, in particolare dispone che l'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e, per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231;

- l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto il divieto per le Autorità amministrative indipendenti di erogare al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli;
- l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, consente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di finanziare nell'ambito della contrattazione integrativa i trattamenti economici accessori correlati alla *performance* e alle condizioni di lavoro con le risorse non utilizzate nel corso del 2020 per il lavoro straordinario, nonché con i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio;

AVUTO RIGUARDO all'Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS., il 28 dicembre 2015, nel quale espressamente è prevista la volontà delle parti di rideterminare la struttura stipendiale del personale dell'Autorità: "... *nell'ottica di un progressivo riallineamento alla struttura retributiva vigente presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quale riferimento di legge...*", e valutato, pertanto, di adottare le disposizioni vigenti presso l' *Autorità garante della concorrenza e del mercato* con particolare riferimento al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale comandato, distaccato ovvero posto in posizioni analoghe da altre amministrazioni, al riconoscimento dell'indennità di laurea per il personale operativo ed esecutivo in possesso del relativo diploma, ai tempi di erogazione dell'istituto dell'indennità di fine rapporto (IFR);

AVUTO RIGUARDO, altresì, alla necessità di definire le modalità per l'anticipazione della liquidazione dell'istituto relativo al trattamento di fine servizio (TFS) per il personale assunto con procedure di mobilità nonché di definire i criteri ed i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 178/2020 in materia di riconoscimento al personale delle risorse non utilizzate nel corso del 2020 per il lavoro straordinario, nonché per i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio;

CONSIDERATO che l'articolo 50 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale* di questa Autorità prevede: "*ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l'Autorità è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino identiche funzioni è corrisposta una ulteriore indennità perequativa*";

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore delle predette disposizioni normative di cui alla citata legge n. 183/2011, ed avuto riguardo al parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in merito agli ambiti di applicazione della medesima norma, l'Autorità, nell'esercizio dell'autonomia contabile e finanziaria che la contraddistingue, ha deciso di applicare il divieto contenuto nei commi 48 e 49 dell'articolo 4, della citata legge di stabilità, a tutte le indennità aggiuntive, a qualunque titolo, corrisposte al personale in posizione di comando, finalizzate ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale di ruolo;

CONSIDERATO che l'Autorità *garante per la concorrenza ed il mercato*, nella seduta di Consiglio del 31 marzo 2016, al fine di garantire al personale in servizio, proveniente da altre amministrazioni, a qualunque titolo, una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 3 e 36 della Costituzione, ha riconosciuto al suddetto personale un trattamento economico accessorio disciplinandone, nel medesimo provvedimento, modalità e termini di erogazione;

CONSIDERATA l'esigenza di evitare discriminazioni tra personale in posizione di comando che svolge le medesime mansioni in Autorità, nonché di individuare un criterio oggettivo per armonizzare le diverse situazioni di detto personale e per assicurare che la misura del trattamento accessorio allo stesso erogato sia il più possibile corrispondente a quello percepito dal personale di ruolo che svolge le medesime mansioni, nel rispetto dei parametri di cui agli articoli. 3 e 36 della Costituzione;

RITENUTO di individuare, quale criterio equo, non discriminatorio e oggettivo per l'assunzione del parametro retributivo di riferimento da assumere per la corresponsione del trattamento accessorio, l'attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso istituzioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità, in analogia a quanto avviene per il personale assunto a tempo determinato il cui trattamento economico, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del *Regolamento del personale dell'Autorità*, è determinato: *“in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a personale di ruolo che svolge funzioni analoghe”*;

RITENUTO, altresì, di applicare al personale in comando le medesime indennità riconosciute per il personale dell'Autorità, assoggettandole, pertanto, in via equitativa, al taglio di cui all'articolo 22, comma 5, del d.l. 90/2014;

RITENUTO, invece, che per le indennità accessorie riconosciute unicamente al personale in comando non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 22, comma 5, del d.l. 90/2014;

RITENUTO che, per il personale comandato con funzioni dirigenziali, restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATO che tra le indennità accessorie ricomprese nel trattamento economico dell'*Autorità per la concorrenza ed il mercato* è prevista l'Indennità di laurea, riconosciuta al personale della carriera operativa, di ruolo e con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di laurea almeno triennale;

RAVVISATO pertanto, di dover armonizzare le previsioni regolamentari dell'Autorità, relative al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale in servizio, proveniente da altre amministrazioni, a qualunque titolo, a quelle adottate dall'Antitrust;

RITENUTO, di conseguenza, opportuno di riconoscere al personale con qualifica operativa in possesso del titolo di laurea almeno triennale l'indennità di laurea nelle medesime modalità previste dall'*Autorità garante per la concorrenza ed il mercato*;

RITENUTO, per le suesposte motivazioni, di procedere alla modifica dell'art. 50 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, recante "*Disciplina economica e destinazione del personale distaccato*", con previsioni regolamentari volte a definire il trattamento economico accessorio da riconoscere al personale in servizio, a qualunque titolo, proveniente da altre amministrazioni, in linea con le disposizioni adottate in *Autorità garante per la concorrenza ed il mercato*, senza che tale trattamento costituisca in alcun modo una perequazione rispetto al personale di ruolo dell'Autorità;

RITENUTO, altresì, di dover integrare l'articolo 39, del *Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale* dell'Autorità, "*Trattamento economico del personale operativo*", introducendo l'indennità di laurea per il personale con qualifica di operativo in possesso del titolo di laurea almeno triennale;

CONSIDERATO l'accordo sindacale del 21 febbraio 2019, recepito con la delibera n. 93/19/CONS, con il quale da ultimo è stata modificata la disciplina delle anticipazioni dell'indennità di fine servizio per tener conto della analoga disciplina adottata da Antitrust nei propri accordi dell'11 dicembre 2017;

RITENUTO che i dipendenti transitati nei ruoli di Autorità a seguito di mobilità abbiano diritto ad un unico trattamento a fine carriera calcolato come somma, pro quota, dei diversi regimi applicati delle amministrazioni di applicazione;

RAVVISATA la necessità di definire in maniera specifica regole di anticipazione del trattamento di fine carriera al fine di consentire ai predetti dipendenti l'accesso, in forma di anticipazione, ai trattamenti di fine servizio non gestiti da Autorità e maturati presso altra amministrazione;

CONSIDERATO che in alcuni casi gli accantonamenti per trattamenti di fine servizio dei dipendenti di cui trattasi sono già stati trasferiti dall'INPS sul conto di Autorità;

RITENUTO che, a partire dalla data di immissione in ruolo in Autorità, la medesima Autorità ha aperto, per i dipendenti in questione, le relative posizioni per l'erogazione dell'indennità di fine rapporto, e che per tali dipendenti non debba essere corrisposta alcuna rivalutazione delle cifre maturate presso le amministrazioni di provenienza, anche nei casi in cui le relative quote siano già state trasferite in Autorità, fatto salvo il riconoscimento dei meri interessi di legge, maturati dalla data di ricezione delle suddette somme presso l'Autorità;

VISTO l'articolo 4 dell'accordo sindacale *Autorità garante per la concorrenza ed il mercato* dell'11 dicembre 2017 nella parte in cui, in analogia a quanto previsto da Banca d'Italia, ha previsto il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di fine servizio in un'unica soluzione, da erogare entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 481/95, di poter adeguare il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità alle previsioni vigenti nel contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità per la concorrenza ed il mercato, in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 circa il pagamento rateale del TFR e dell'IFR all'atto della cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;

RAVVISATA la necessità di portare a compimento il percorso regolamentare finalizzato all'introduzione di un sistema di Previdenza integrativa in analogia a quanto previsto dal contratto in vigore per l'Autorità per la concorrenza ed il mercato, avviato nel 2009 con la ratifica dell'Accordo sindacale del 26 gennaio 2009 e aggiornato sulla base degli adeguamenti adottati dalla stessa AGCM negli anni e di proseguire pertanto ai relativi accantonamenti annuali in bilancio;

CONSIDERATO che nell'ambito della propria autonomia in materia di organizzazione, funzionamento e trattamento economico, l'Autorità può adottare misure in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 870 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO che nel corso del 2020 circa il 70% del personale ha prestato servizio in modalità di lavoro agile in deroga e che tale istituto non contempla l'erogazione di buoni pasto e, relativamente al personale operativo ed esecutivo, il riconoscimento di straordinari;

RITENUTO, al fine di garantire una distribuzione meritocratica di tali risparmi e di impiegare gli stessi nell'ambito dei meccanismi analoghi a quelli previsti per il premio annuale individuale, come risultante dall'accordo sindacale del 28 dicembre 2015 e dall'accordo del 31 maggio 2016;

RITENUTO, in particolare, di incrementare il premio annuale individuale per l'anno 2020 relativo a tutti i dipendenti della quota di risparmi relativa ai buoni pasto,

senza l'applicazione di parametri di ripartizione tra le qualifiche, e di istituire, con la quota relativa agli straordinari, un premio specifico per i soli dipendenti con qualifica operativa ed esecutiva, da erogarsi con modalità analoghe a quelle previste dell'accordo sindacale del 28 dicembre 2015 come integrato dall'accordo del 31 maggio 2016;

RILEVATE le economie verificatesi nel bilancio 2020 per effetto della pandemia Covid-19 nei capitoli 1051072.0, 1051072.1, 1101211.0 pari a circa 230.000,00 euro, derivanti da riduzione delle spese sostenute per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e nel capitolo 1051069.6 pari a circa 175.000,00 euro per la corresponsione di buoni pasto al personale dipendente. Tali importi saranno soggetti al taglio in busta paga del 20% ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.l. 90/2014;

VISTA l'intesa raggiunta con le OO.SS. FALBI-CONFSAL e SIBC-FISAV, in data 2 aprile 2021;

VISTO l'Accordo sindacale del 2 aprile 2021 recante *“Accordo sindacale concernente il recepimento di taluni istituti giuridici ed economici vigenti in Antitrust e l'applicazione dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VERIFICATA la copertura di bilancio per gli istituti di nuova introduzione a partire dall'esercizio 2021;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ratifica del predetto accordo sindacale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Recepimento accordo)

1. È approvato l'Accordo sindacale sottoscritto il 2 aprile 2021 concernente il recepimento di taluni istituti giuridici ed economici vigenti in Antitrust e l'applicazione dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed allegato alla presente delibera.

2. Ove non diversamente specificato, le previsioni dell'Accordo entrano in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

3. Gli oneri derivanti dalle previsioni dell'Accordo di cui al comma 1 trovano copertura sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni di competenza.

4. Il Servizio risorse umane e strumentali ed il Servizio bilancio programmazione e digitalizzazione provvedono agli atti e alle iniziative di competenza per l'attuazione della presente delibera.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba